

Parte prima - N. 11

Anno 43

6 luglio 2012

N. 115

Sommario

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012, N. 7

Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 2081 - Risoluzione proposta dai consiglieri Manfredini e Cavalli per impegnare la Giunta regionale a sollecitare l'Agenzia Interregionale del Fiume Po a porre in essere interventi di manutenzione degli argini e di pulizia dei canali nei Comuni del territorio modenese e piacentino al fine di evitare esondazioni dei fiumi Po, Secchia e Panaro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012, N. 7

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalità

1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore irriguo.

Art. 2

Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di bonifica

1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolga anche l'attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio di difesa idraulica ove presente.

2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili, sia per

quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.

3. Con regolamento della Regione, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, sono individuati i criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2. La Regione esprime un parere preventivo di congruità in ordine alla determinazione del contributo.

4. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il Consorzio possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti.

5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali e dei territori, i soggetti gestori possono concludere accordi per una diversa gestione tecnico-idraulica e amministrativa delle reti. L'efficacia dell'accordo è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale che ne verifica la rispondenza alle pubbliche finalità.

6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come vettore di acqua concessa dall'autorità competente ad altri utenti per usi diversi dall'irriguo ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o per altre finalità di pubblico interesse. La concessione di derivazione è rilasciata, previo parere del Consorzio di bonifica, in relazione al buon regime delle acque e all'opera di presa, qualora la stessa insista sul canale consortile, e a condizione che il vettoriamento non comporti un peggioramento della qualità delle acque fluenti nello stesso.

7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri per la determinazione del canone di utilizzo della rete consortile da corrispondere al Consorzio ai sensi del comma 6.

Art. 3

Contribuenza montana

1. La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica montana è articolata per unità territoriali omogenee in coerenza con la pianificazione e la programmazione a scala di bacino, conformemente anche al parere reso in merito dalla Comunità montana ovvero dall'Unione di Comuni territorialmente interessata. Il beneficio generale derivante agli immobili ubicati nelle unità territoriali omogenee è determinato secondo gli indici individuati nel piano di classifica, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. L'introito derivante dalla contribuenza montana è destinato alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico, fatta salva la quota proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio.

Art. 4

Piani di classifica e contribuenza

1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica.

2. Il Consorzio di bonifica, entro centottanta giorni, elabora, sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di bonifica previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed indirizzi emanati.

3. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione alla tipologia di beneficio e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 2. Il contributo è oggetto di riscossione spontanea qualunque sia l'importo dello stesso. Il contributo inferiore alla soglia di economicità di riscossione prevista dalla legislazione vigente viene accertato, iscritto a ruolo e riscosso in via coattiva solo quando la somma di più annualità raggiunge detta soglia.

4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica presieduta dal direttore generale competente per materia e composta da:

- a) due esperti espressi dalla Regione;
- b) tre esperti espressi dai Consorzi di bonifica;
- c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio idrico integrato territorialmente interessati;
- d) un esperto espresso dall'Agenzia istituita con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), nonché un rappresentante scelto fra i propri componenti dal Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'articolo 15 della medesima legge;
- e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche;
- f) un esperto espresso dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai fini dell'individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative nonché per la valutazione ed approvazione dei piani di classifica. La Commissione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

Art. 5

Convenzioni in avvalimento

1. La Regione e gli enti locali possono attuare forme di cooperazione con i Consorzi di bonifica per la progettazione e la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento

di interessi comuni, nel rispetto dei principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite convenzioni.

2. La Regione può avvalersi delle competenze del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo per l'attuazione di attività di ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica relative alla gestione ottimale delle risorse idriche in agricoltura.

3. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese.

Art. 6

*Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42
(Nuove norme in materia di enti di bonifica.
Delega di funzioni amministrative)*

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 dopo il punto è aggiunto il periodo seguente: "Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all'indennità di funzione spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri

componenti del Comitato amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta per cento del compenso del Presidente."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984 è aggiunto il periodo seguente: "Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da sostituire."

Art. 7

Disposizione transitoria

1. Sino all'approvazione del piano di classifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, rimane fermo l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche nei centri urbani per gli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2012

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- della Giunta regionale: deliberazione n. 432 del 16 aprile 2012, oggetto assembleare n. 2617 (IX legislatura) testo base;
- del consigliere Bignami, oggetto assembleare n. 1710 (IX legislatura);
- del Consiglio provinciale di Piacenza, oggetto assembleare n. 1191 (IX legislatura);
- del consigliere Pollastri, oggetto assembleare n. 158 (IX legislatura);
- del Consiglio provinciale di Piacenza: deliberazione n. 82 del 28 maggio 2001 e già oggetto n. 20 (VIII legislatura) oggetto assembleare n. 91 (IX legislatura);
- del Consiglio comunale di Maranello: deliberazione n. 87 del 15 aprile 1998 e già oggetto n. 19 (VIII legislatura) oggetto assembleare n. 90 (IX legislatura).

Publicati nel Supplemento Speciale del BURET rispettivamente, nel n. 124 in data 19 aprile 2012, nel n. 89 in data 8 settembre 2011, nel n. 65 in data 23 marzo 2011, nel n. 17 in data 25 giugno 2010, nel n. 98 in data 13 giugno 2001 e nel n. 1 in data 21 giugno 2000;

Assegnati alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2012 del 21 giugno 2012, con relazione scritta del consigliere Damiano Zoffoli, nominato dalla Commissione in data 26 aprile 2012;

Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 4 luglio 2012, atto n. 41/2012.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 4

Comma 4

1) il testo dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, che concerne **Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente**, è il seguente:

«Art. 15 - Tutela degli utenti e partecipazione

1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:

a) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;

b) segnala all'Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.

2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma 1, dopo che i gestori interessati o l'Agenzia hanno risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorsi di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori o all'Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla

regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.

3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, la Regione invia una segnalazione all'Agenzia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di servizio, per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

4. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio d'ambito dell'Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

5. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:

a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2010.

7. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.»

Nota all'art. 5

Comma 3

1) il testo dell'articolo 2135 del codice civile è il seguente:

«Art. 2135 - Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono

le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

Note all'art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, che concerne **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative**, è il seguente:

«Art. 15 - Organi dei Consorzi di bonifica

(omissis)

2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre. ».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, che concerne **Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative**, è il seguente:

«Art. 15 - Organi dei Consorzi di bonifica

(omissis)

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 2081 - Risoluzione proposta dai consiglieri Manfredini e Cavalli per impegnare la Giunta regionale a sollecitare l'Agenzia Interregionale del Fiume Po a porre in essere interventi di manutenzione degli argini e di pulizia dei canali nei Comuni del territorio modenese e piacentino al fine di evitare esondazioni dei fiumi Po, Secchia e Panaro

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

nelle scorse settimane le province di Modena e di Piacenza sono state interessate da piogge intense che hanno messo a dura prova il loro sistema idraulico e fatto temere un'alluvione con effetti disastrosi come nel caso della Liguria;

per quanto riguarda la provincia di Modena, la possibile esondazione del fiume Secchia mette a rischio idrogeologico le popolazioni di diversi Comuni quali Concordia, Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi, Cavezzo, San Possidonio, San Prospero, Bastiglia e Bomporto, i cui Sindaci hanno più volte lanciato le loro rimostranze all'Aipo perché venga effettuata la pulizia e la manutenzione degli argini, mentre fra Castellarano (RE) e Formigine (tratto di competenza della Regione Emilia-Romagna) le casse di espansione del fiume

Panaro si trovano in uno stato di grave erosione;

analogo problema ha riguardato anche Piacenza - a causa della piena del fiume Po - e alcuni Comuni della sua provincia, tra i quali Caldasco, Caorso, Castelsangiovanni, Castelvetro, Monticelli, Mucinasso, Rottofreno, Sarmato e Villanova, che hanno richiesto la pulizia degli alvei dei canali di scolo, riempitisi troppo dopo le abbondanti piogge cadute recentemente.

Considerato che

sia i Comuni modenesi sia quelli piacentini interessati dal rischio idrogeologico rilevano di aver fatto la parte di propria competenza ma lamentano sia i modesti interventi dell'Aipo sia i suoi scarsi investimenti per i lavori di manutenzione degli argini, per il miglioramento delle casse di espansione dei fiumi Secchia e Panaro e per la pulizia dei canali di scolo dopo la piena del fiume Po.

Impegna la Giunta regionale

a sollecitare l'Agenzia Interregionale del Fiume Po (Aipo) affinché gli interventi di manutenzione degli argini e la pulizia dei canali di scolo nei Comuni interessati avvengano in maniera più regolare ed efficiente e a stanziare i necessari e adeguati investimenti per fronteggiare le possibili esondazioni dei fiumi Po, Secchia e Panaro.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 4 luglio 2012

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA